

## Principali impatti della pandemia COVID-19 sui bilanci 2020

I bilanci in chiusura al 31 dicembre 2020 saranno significativamente impattati dalla pandemia COVID-19 e dai provvedimenti correlati a livello IFRS e soprattutto a livello dei principi contabili italiani.

In questa edizione dell'Accounting Bulletin, successivamente all'IFRS update (pag. 2) ed all'aggiornamento OIC (pag.3-4), il primo approfondimento è incentrato ai nuovi IFRS applicabili al 31 dicembre 2020 (pag. 5), tra cui la modifica dell'IFRS 16 relativa alle concessioni sui canoni di affitto già applicata nelle semestrali al 30 giugno 2020. Le priorità dell'ESMA (pag. 8) sui bilanci in chiusura al 31 dicembre 2020 sono incentrate su quattro tematiche: continuità aziendale, Impairment, valutazione degli strumenti finanziari e Leases.

A livello italiano invece il quadro applicativo relativamente ai bilanci 2020 riflette numerosi interventi del legislatore e dell'OIC. *In primis* la deroga della continuità aziendale introdotta dall'art. 7 del D.L. Liquidità e confermata dall'art. 38-quater del D.L. Rilancio su cui l'OIC emetterà il Documento Interpretativo n. 8 (pag. 12).

Poi sono due le novità rilevanti che impatteranno i bilanci OIC: la possibile modifica della metodologia di ammortamento (pag. 10) con la novità introdotta dal D.L. 104/ 2020 relativamente alla possibilità di sospensione degli ammortamenti a seguito della pandemia e la possibilità di rivalutazione dei beni immateriali e materiali.

Concludiamo la pubblicazione con la recente interpretazione dell'IFRIC relativa ai diritti pluriennali dei calciatori (pag. 13) ed un riepilogo delle pubblicazioni IFRS BDO disponibili sia a livello internazionale sia a livello italiano con la collana editoriale Theory and practice in accounting, auditing and risk management (pag. 14-15).

## INDICE

pag.

IFRS update	2
Aggiornamento OIC	3
IFRS applicabili al 31 dicembre 2020	5
ESMA priorities per i bilanci 2020	8
Ammortamenti: modifica e sospensione	10
Deroga alla continuità aziendale	12
IFRIC: diritti pluriennali giocatori	13
Pubblicazioni IFRS BDO	14
Theory and practice in accounting, auditing and risk management	15

vai agli argomenti di interesse!



Vuoi ricevere l'Accounting Bulletin e altre notizie da BDO direttamente via email? Iscriviti alle nostre mailinglist.

# IFRS UPDATE

## Definizione di un'attività aziendale (Modifiche dell'IFRS 3)

Il Regolamento (UE) 2020/551 della Commissione del 21 aprile 2020 ha adottato le modifiche all'IFRS 3 Aggregazioni aziendali che hanno l'obiettivo di risolvere le difficoltà incontrate dagli operatori nell'applicazione pratica della definizione di "business" dell'IFRS 3.

Le società applicano le modifiche a partire dal 1° gennaio 2020.

## Emendamenti IFRS 16 - Concessioni sui canoni connesse alla COVID-19

Il 28 maggio 2020 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato Concessioni sui canoni connesse alla COVID-19 [modifica all'International Financial Reporting Standard (IFRS) 16 Leasing].

La modifica all'IFRS 16 prevede un sostegno operativo connesso alla COVID-19, facoltativo e temporaneo, per i locatari che beneficiano di sospensioni dei pagamenti dovuti per il leasing, senza compromettere la pertinenza e l'utilità delle informazioni finanziarie comunicate dalle imprese.

Lo IASB ha fissato la data di entrata in vigore delle modifiche all'IFRS 16 al 1° giugno 2020. È pertanto opportuno applicare le disposizioni del regolamento con effetto retroattivo per garantire certezza del diritto per gli emittenti interessati e coerenza con altri principi contabili di cui al regolamento (CE) n. 1126/2008.

Il 12 ottobre 2020 la Commissione Europea ha pubblicato Il Regolamento (UE) 2020/1434 che ha adottato tali emendamenti.

## Modifiche a IFRS 3, IAS 16 e IAS 37

Lo IASB ha pubblicato a maggio 2020 le modifiche ad alcuni standards.

- Amendments to IFRS 3 Business Combinations: aggiorna il riferimento presente nell'IFRS 3 al Conceptual Framework nella versione rivista, senza che ciò comporti modifiche alle disposizioni dello standard.
- Amendments to IAS 16 Property, Plant and Equipment: non consente di dedurre dal costo dell'immobilizzazione l'importo ricevuto dalla vendita di beni prodotti prima che l'asset fosse pronto per l'uso. Tali ricavi di vendita e i relativi costi saranno rilevati a conto economico.
- Amendments to IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets: chiarisce quali voci di costo si debbano considerare per valutare se un contratto sarà in perdita.

- Annual Improvements: modifiche apportate all'IFRS 1 First-time Adoption of International Financial Reporting Standards, all'IFRS 9 Financial Instruments, allo IAS 41 Agriculture e agli Illustrative Examples che accompagnano l'IFRS 16 Leases.
- Tutte le modifiche entreranno in vigore il 1° gennaio 2022.

## Classification of Liabilities as Current or Non-current—Deferral of Effective Date (Amendments to IAS 1)

Il documento differisce di un anno (dal 1° gennaio 2022 al 1° gennaio 2023) la data di entrata in vigore del documento che modifica lo IAS 1 Presentation of Financial Statements: Classification of Liabilities as Current or Non-current.

## Interest Rate Benchmark Reform—Phase 2

Il 28 agosto 2020 lo IASB ha pubblicato, alla luce della riforma sui tassi di interesse interbancari quale l'IBOR, il documento Interest Rate Benchmark Reform—Phase 2 che contiene emendamenti ai seguenti standard:

- IFRS 9 Financial Instruments;
- IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement;
- IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures;
- IFRS 4 Insurance Contracts; e
- IFRS 16 Leases.

## Effects of climate-related matters on financial statements

Il 20 novembre 2020 l'IFRS Foundation ha pubblicato il documento 'Effects of climate-related matters on financial statements' come risposta alle richieste provenienti dagli stakeholders per indicare le informative necessarie richieste dai vari standard IFRS per indicare quali tematiche ambientali abbiano impatto sui bilanci.

## Discussion Paper Business Combinations under Common Control

Lo IASB ha pubblicato in consultazione il 1 dicembre 2020 il Discussion Paper Business Combinations under Common Control relativo perciò alla contabilizzazione di fusioni e acquisizioni che coinvolgono società appartenenti allo stesso gruppo.

IFRS 3 *Business Combinations* indica le modalità di contabilizzazione delle fusioni e acquisizioni (c.d. aggregazioni aziendali negli IFRS). Tuttavia come noto, tale standard non specifica come contabilizzare le aggregazioni all'interno dello stesso gruppo e perciò il Discussion Paper è volto a colmare tale gap.



# AGGIORNAMENTO OIC

## OIC 33 Passaggio ai principi contabili nazionali

L'OIC ha approvato nel mese di marzo 2020 il principio contabile OIC 33 Passaggio ai principi contabili nazionali. Il principio disciplina le modalità di redazione del primo bilancio redatto secondo le disposizioni del codice civile e dei principi contabili nazionali da parte di una società che in precedenza redigeva il bilancio in conformità ad altre regole (ad esempio in base ai principi contabili internazionali). Il principio sarà applicabile ai bilanci 2020.

## Impairment test e COVID-19

Nel mese di maggio 2020 OIC ha pubblicato una comunicazione in risposta ad una richiesta di chiarimento in merito alla redazione del test di impairment per il bilancio al 31 dicembre 2019.

La comunicazione chiarisce che, ai sensi dell'OIC 29, il COVID-19 è un fatto successivo da non recepire nei valori di bilancio e pertanto:

- non può essere considerato come un indicatore di perdita di valore nei bilanci al 31 dicembre 2019;
- qualora sussistano altri indicatori di perdita e vada quindi effettuato il test di impairment, gli effetti del COVID-19 non devono essere considerati nei piani aziendali utilizzati per determinare il valore d'uso di un'immobilizzazione;
- ai sensi del paragrafo 61 dell'OIC 29 il COVID-19, essendo un fatto rilevante, va illustrato nella nota integrativa.

Le stesse conclusioni sono valide anche per i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le micro imprese che, ai sensi del par. 30 dell'OIC 9, possono adottare un approccio semplificato per la determinazione delle perdite durevoli di valore, basato sulla capacità di ammortamento.

## Post-implementation review dell'OIC 32

Il principio contabile OIC 32 è stato emesso nel 2016 ed è applicabile a partire dal 1° gennaio 2016. Nel 2017 e nel 2018 il principio è stato oggetto di alcuni emendamenti per tenere conto delle segnalazioni applicative ricevute dagli operatori. Tenuto conto della complessità intrinseca dei profili connessi al trattamento contabile degli strumenti finanziari derivati, l'OIC ha deciso di avviare un progetto di Post-Implementation Review (PIR) del principio contabile OIC 32.

La prima fase del progetto prevede di raccogliere, attraverso un questionario, l'opinione degli operatori sugli aspetti applicativi che sembrano aver dato fin qui luogo alle maggiori difficoltà. Gli elementi raccolti verranno analizzati ed elaborati in vista di eventuali modifiche da apportare all'OIC 32.

## Modifica del metodo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali

L'OIC ha pubblicato nel luglio 2020 in consultazione la bozza di comunicazione "Modifica del metodo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali", emanata anche in relazione alla pandemia da COVID 19.

La comunicazione trae origine da una richiesta di chiarimento in merito all'applicazione del criterio di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali secondo le previsioni dell'OIC 16 "Immobilizzazioni Materiali" e dell'OIC 24 "Immobilizzazioni Immateriali".

## Documento interpretativo OIC n. 6 "Decreto Legge 8 aprile 2020, n.23 - Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio"

Il 3 giugno 2020 l'OIC ha pubblicato il documento interpretativo n. 6 "Decreto Legge 8 aprile 2020, n.23 - Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio" in relazione all'applicazione della deroga della continuità aziendale prevista dall'art. 7 del D.L. Liquidità.

## Feedback statement sull'esito della survey sul leasing

L'OIC ha pubblicato nel mese di agosto 2020 l'esito sulla survey del leasing che è stato svolto a partire dal mese di dicembre 2019 al fine di raccogliere l'opinione degli operatori nella prospettiva di ottenere gli elementi necessari per promuovere in sede legislativa un'eventuale modifica del piano regolamentare vigente sul tema.

## OIC documento Interpretativo n. 7, Legge 13 ottobre 2020, n. 126 "Aspetti contabili della rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni"

L'OIC ha pubblica in consultazione la bozza del documento Interpretativo n. 7, Legge 13 ottobre 2020, n. 126 "Aspetti contabili della rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni". Il documento analizza sotto il profilo tecnico contabile le norme della legge di rivalutazione 2020 (art. 110 commi 1-7 della Legge 13 ottobre 2020, n.126 di conversione con modifiche del Decreto Legge 14 agosto 2020 n.104). Tali norme sono riportate nel capitolo "La disciplina della rivalutazione contenuta nella Legge 13 ottobre 2020, n.126".



## **Classificazione delle partecipazioni**

OIC ha pubblicato il 4 dicembre 2020 la versione definitiva della risposta al quesito in merito alla classificazione nell'attivo immobilizzato oppure nell'attivo circolante di partecipazioni, tipicamente di controllo, acquisite per essere gestite e valorizzate in un arco temporale di medio-lungo periodo per poi essere cedute.

### **OIC Documento interpretativo n.8 « Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio»**

OIC ha pubblicato il 5 novembre 2020 la bozza del documento Interpretativo n. 8 Legge 17 luglio 2020, n.77 "Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio".

Il documento interpretativo è incentrato sull'analisi dell'articolo 38-quater comma 2 della Legge 17 luglio n.77 in tema di "Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio" è riportato al paragrafo 3 dell'Interpretativo.

La norma stabilisce che a determinate condizioni possano essere derogate le disposizioni relative alla prospettiva della continuità aziendale ma non altera il quadro normativo concernente le informazioni dovute nella Nota Integrativa e nella Relazione sulla gestione.



# NUOVI IFRS APPLICABILI AL 31 DICEMBRE 2020

Di seguito sono riepilogati i nuovi standards applicabili per i bilanci in chiusura al 31 dicembre 2020.

## Modifiche agli standards

- Modifiche all'IFRS 3: Definizione di un'attività aziendale (Business)
- Modifiche allo IAS 1 & IAS 8: *Definizione di rilevante (material)*
- Modifiche all'IFRS 9, IAS 39 and IFRS 7: *Interest Rate Benchmark Reform*

## Available for early adoption

- Concessioni sui canoni connesse al COVID-19 (Modifica all'IFRS 16)

### Modifiche all'IFRS 3

Le modifiche al principio contabile internazionale IFRS 3 Aggregazioni aziendali sono volte a migliorare la definizione di impresa. Queste modifiche, nell'intenzione del Board, aiuteranno le imprese a determinare se si tratta effettivamente di un'acquisizione di un'impresa o di un gruppo di attività.

La definizione modificata sottolinea che il risultato di un'impresa è quello di fornire beni e servizi ai clienti, mentre la definizione precedente si concentrava sui rendimenti sotto forma di dividendi, costi inferiori o altri benefici economici per gli investitori e altri. Oltre a modificare la formulazione della definizione, il Board ha aggiunto un (facoltativo) concentration test e ha aggiunto una guida supplementare, che contiene anche nuovi esempi illustrativi.

La distinzione tra un'impresa e un gruppo di attività è importante perché un acquirente riconosce l'avviamento solo quando acquisisce un'impresa. Le imprese sono obbligate ad applicare la nuova definizione di impresa alle acquisizioni che si verificano il 1° gennaio 2020 o dopo tale data. È consentita l'applicazione anticipata.

### Definizione di attività aziendale (Appendix A - IFRS 3)

Vecchia definizione	Nuova definizione
Un insieme integrato di attività e beni che può essere condotto e gestito allo scopo di assicurare un rendimento sotto forma di dividendi, <u>di minori costi o di altri benefici economici direttamente agli investitori o ad altri soci, membri o partecipanti.</u>	Un insieme integrato di attività e beni che può essere condotto e gestito allo scopo <u>di fornire beni o servizi ai clienti e che genera proventi da investimento</u> (quali dividendi o interessi) o altri proventi da attività ordinarie.

### Definizione di produzione

Vecchia definizione	Nuova definizione
Il risultato di fattori di produzione e di processi applicati ai fattori di produzione che forniscono, o sono in grado di fornire, un profitto sotto forma di dividendi, di minori costi o di altri benefici economici <u>direttamente agli investitori o ad altri soci, membri o partecipanti.</u>	<u>Il risultato di fattori di produzione e processi applicati ai fattori di produzione</u> che forniscono beni o servizi ai clienti, <u>generano proventi dell'investimento</u> (quali dividendi o interessi) o generano altri proventi da attività ordinarie.



## Modifiche allo IAS 1 & IAS 8: definizione di rilevante (Material)

Nel quadro del progetto «Better Communication in Financial Reporting» (Migliore comunicazione nella rendicontazione finanziaria), che mira a migliorare il modo in cui le informazioni finanziarie sono comunicate agli utilizzatori dei bilanci, il 31 ottobre 2018 l'International Accounting Standards Board ha pubblicato la Definition of Material (Amendments to IAS 1 and IAS 8) che chiarisce la definizione di «rilevante» al fine di rendere più facile per le imprese formulare giudizi sulla rilevanza e per migliorare la rilevanza delle informazioni nelle note al bilancio. Nella tabella seguente le due definizioni a confronto:

Vecchia definizione	Nuova definizione
Le omissioni o errate misurazioni di voci sono rilevanti se potrebbero, individualmente o nel complesso, influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori prendono sulla base del bilancio. La rilevanza dipende dalla dimensione e dalla natura dell'omissione o errata misurazione valutata a seconda delle circostanze. La dimensione o natura della voce, o una combinazione di entrambe, potrebbe costituire il fattore determinante.	Un'informazione è <u>rilevante se è ragionevole presumere che la sua omissione, errata indicazione od occultamento potrebbe influenzare le decisioni che gli utilizzatori principali dei bilanci redatti per scopi di carattere generale prendono sulla base di questi bilanci</u> , che forniscono informazioni finanziarie circa la specifica entità che redige il bilancio.

La rilevanza oppure la materialità dipende da:

- la natura; e/o
- l'entità dell'informazione.

L'entità deve valutare se l'informazione, singolarmente o in combinazione con altre informazioni, è rilevante nel contesto del bilancio, considerato nel suo insieme.

L'informazione non è chiara se è comunicata in modo tale da avere, per gli utilizzatori principali dei bilanci, un effetto analogo a quello dell'omissione o dell'errata indicazione della medesima informazione.

Di seguito sono riportati dallo IASB alcuni esempi di circostanze che possono portare all'occultamento di informazioni rilevanti (materiali):

- a) un'informazione riguardante una voce, un'operazione o un altro evento rilevante è esposta nel bilancio, ma il linguaggio utilizzato è vago o non chiaro;
- b) un'informazione riguardante una voce, un'operazione o un altro evento rilevante è disseminata nel bilancio in maniera frammentaria perciò senza una nota unitaria;
- c) voci, operazioni o altri eventi dissimili sono aggregati in modo inappropriato;
- d) voci, operazioni o altri eventi simili sono disaggregati in modo inappropriato; e
- e) la comprensibilità del bilancio è ridotta poiché le informazioni rilevanti sono nascoste da informazioni irrilevanti in una misura tale per cui l'utilizzatore principale non è in grado di determinare quali siano le informazioni rilevanti. E' il cosiddetto fenomeno boilerplate dove il lettore di bilancio è sommerso dalle informazioni disponibili nella nota integrativa.

Per valutare se sia ragionevole presumere che un'informazione possa influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori principali del bilancio redatto per scopi di carattere generale di una specifica entità che redige il bilancio è necessario che l'entità prenda in considerazione le caratteristiche di questi utilizzatori, tenendo conto anche delle circostanze proprie dell'entità stessa.

Molti investitori, finanziatori e altri creditori esistenti e potenziali non possono chiedere alle entità che redigono il bilancio di fornire loro informazioni in maniera diretta e devono basarsi sui bilanci redatti per scopi di carattere generale per gran parte delle informazioni finanziarie di cui hanno bisogno. Di conseguenza, essi sono gli utilizzatori principali cui sono destinati i bilanci redatti per scopi di carattere generale. I bilanci sono redatti per utilizzatori che possiedono una ragionevole conoscenza delle attività commerciali ed economiche e che esaminano e analizzano le informazioni con diligenza. A volte anche utilizzatori ben informati e diligenti possono avere bisogno dell'aiuto di un consulente per comprendere informazioni relative a fenomeni economici complessi.



## Concessioni sui canoni connesse al COVID-19 (Modifica all'IFRS 16)

A seguito della pandemia COVID-19 l'IFRS Foundation ha approvato una modifica all'IFRS 16 relativa alla contabilizzazione dei leasing adottata poi dalla Commissione Europea il 9 ottobre 2020.

L'espedito pratico si applica soltanto alle concessioni sui canoni che sono una diretta conseguenza della pandemia di COVID-19. L'emendamento permette ai locatori di non analizzare i singoli contratti di locazione per determinare se le concessioni sulle rate dei contratti di affitto che si verificano come conseguenza diretta della pandemia COVID-19 sono modifiche del contratto di locazione ai sensi dell'IFRS 16 e consente ai locatari di contabilizzare tali concessioni come se non fossero modifiche della locazione ma iscrivendo tali concessioni direttamente a conto economico. Tale emendamento si applica alle concessioni sulle rate dei contratti di affitto relative al COVID-19 che riducono i pagamenti dovuti dal locatore ai sensi del contratto entro il 30 giugno 2021.

Se applica l'espedito pratico, il locatario deve indicare:

- a) di aver applicato l'espedito pratico a tutte le concessioni sui canoni che soddisfano le condizioni citate in precedenza o, se non l'ha applicato a tutte le suddette concessioni sui canoni, informazioni sulla natura dei contratti ai quali ha applicato l'espedito pratico; nonché
- b) l'importo rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio per il periodo di riferimento per riflettere le variazioni dei pagamenti dovuti per il leasing derivanti da concessioni sui canoni ai quali il locatario ha applicato l'espedito pratico.

Nella tabella successiva sono riepilogati il confronto tra la contabilizzazione delle concessioni sui canoni a seconda che venga o non venga applicato l'espedito pratico.

	<b>Espedito non applicato</b> <b>Lease modification IFRS 16.39-43</b>	<b>Espedito applicato</b> <b>Corrispettivo variabile IFRS 16.38 (b)</b>
<b>Effetto sulla passività</b>	Riduzione per riflettere il corrispettivo rivisto.	Calcolare il corrispettivo rivisto, considerando tempi e importi (i.e. determine a new present value table).
<b>Effetto sul tasso di sconto</b>	Il corrispettivo totale residuo rivisto è rimisurato utilizzando un tasso sconto aggiornato alla data effettiva della modifica del leasing.	Nessun cambiamento.
<b>Effetto su right-of-use asset</b>	La rettifica in compensazione è registrata sul valore di iscrizione della right-of-use asset.	Nessun effetto.
<b>Effetto a conto economico</b>	Nessuna alla data della modifica; determinerà un onere finanziario e un ammortamento diversi negli esercizi successive.	La differenza tra 'vecchia passività' e 'nuova passività' è imputata a conto economico .
<b>Effetto sulla passività</b>	Riduzione per riflettere il corrispettivo rivisto.	Calcolare il corrispettivo rivisto, considerando tempi e importi (i.e. determine a new present value table).



# ESMA PRIORITIES PER I BILANCI 2020

ESMA (European Securities and Markets Authorities - nel seguito "ESMA" o "l'Autorità"), l'organismo che raccoglie le autorità regolamentative europee, ha pubblicato il 26 ottobre 2020 il Public Statement («PS») annuale contenente aspetti e posizioni ai quali operatori quotati, revisori, e organismi di vigilanza dovranno fare riferimento nello svolgimento dei rispettivi compiti sui bilanci degli esercizi 2020 redatti secondo i principi contabili internazionali IFRS.

Infatti, le priorità identificate quest'anno riguardano, per quanto attiene direttamente gli IFRS:

- IAS 1 Presentation of Financial Statements;
- IAS 36 Impairment of Assets;
- IFRS 9 Financial Instruments and IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures; e
- IFRS 16 Leases.

In una ulteriore sezione sono identificate le priorità per le informazioni non finanziarie, che riguardano:

- Impatto della pandemia COVID-19 su aspetti non finanziari;
- aspetti sociali e di impiego;
- Business model e creazione di valore e
- rischio correlato ai cambiamenti climatici.

E nella sezione 3 sono identificate alcune priorità sull'applicazione delle ESMA guidelines sulle APM (Alternative Performance Measures) in relazione al COVID-19.

L'Autorità chiarisce che nel definire le priorità di quest'anno si è focalizzata sulla necessità di fornire in modo adeguato trasparenza in merito alle conseguenze del COVID-19 che, a causa della loro natura pervasiva, si prevede avranno impatti su diverse aree di bilancio.

Lo Statement prende spunto dalle raccomandazioni già pubblicate dall'Autorità stessa sulle implicazioni della pandemia sul calcolo delle ECL di marzo 2020, e sugli impatti per le relazioni semestrali, pubblicata a maggio, e tiene conto di un fact-check condotto nei mesi seguenti con le autorità nazionali.

L'Autorità sottolinea la responsabilità del management e delle autorità di vigilanza, e il ruolo di controllo degli audit committee come elemento chiave per garantire una coerenza generale del bilancio e contribuire alla qualità dei bilanci.

Inoltre ESMA ricorda che a partire dai bilanci 2020 i bilanci devono essere predisposti in conformità con la regolamentazione ESEF.

A tal proposito, ricorda che l'intero bilancio annuale, incluso come minimo il bilancio sottoposto a revisione, la relazione sulla gestione e la dichiarazione di responsabilità del management devono essere redatti nel formato XHTML.

Infine, l'ESMA sottolinea, come negli anni passati, l'importanza di monitorare attentamente i negoziati a seguito della decisione del Regno Unito di uscire dalla UE, il cui periodo transitorio si concluderà il 31 dicembre 2020 e di fornire informazioni sull'impatto che la Brexit avrà sulle attività degli emittenti e sulla loro informativa finanziaria.

## IAS 1 e continuità aziendale

La pandemia COVID-19 ha aumentato l'incertezza sulle previsioni globali e delle singole aziende. ESMA evidenzia, in particolare per quelle entità la cui liquidità è stata particolarmente influenzata dalla pandemia, di fornire disclosure nel bilancio particolarmente dettagliate sulla capacità di continuare l'attività, sulla base di tutte le informazioni disponibili su un futuro che almeno deve essere di 12 mesi, ma può essere anche superiore.

In modo particolare si richiama il paragrafo 25 dello IAS 1 che richiede di fornire indicazioni sulle incertezze significative correlate ad eventi e condizioni che pongono in dubbio la capacità di continuazione dell'attività.

Per gli emittenti che hanno fatto valutazioni significative nel giungere alla conclusione che non ci sono incertezze sulla continuità, l'ESMA ricorda di fornire informazioni su tali giudizi, come previsto dal paragrafo 122 dello IAS 1, ad esempio richiamando le attività di pubblico sostegno e di accesso a fonti finanziarie che i governi hanno attivato.

L'Autorità raccomanda agli emittenti di fornire informazioni sulla suscettibilità dei valori di iscrizione in bilancio a metodi, assunzioni e stime sottostanti i loro calcoli come previsto dal paragrafo 129 dello IAS 1. nell'individuare le aree in cui tale informativa è particolarmente rilevante, devono considerare quelle voci sulle quali sono emerse discussioni con management, collegio sindacale, revisori, e al contempo garantire coerenza con i rischi trattati in altre parti della relazione annuale e nelle KAM.





## IAS 36 Impairment

L'impatto avverso del COVID-19 rappresenta una forte indicazione che uno o più indicatori di impairment (trigger events) siano stati attivati.

Gli emittenti devono:

- Utilizzare scenari multipli nonché di flussi di cassa che riflettano le condizioni correnti del bene e siano prevalentemente basati su evidenze provenienti dall'esterno.
- Aggiornare le assunzioni utilizzate nei periodi intermedi precedenti per riflettere le evidenze e informazioni disponibili aggiornate.
- Tali assunzioni, e come sono modificate rispetto all'ultimo bilancio annuale e semestrale, devono essere adeguatamente illustrate nella nota.
- Riflettere le condizioni attuali dei beni nelle future proiezioni dei flussi di cassa.
- Focalizzarsi sulle ipotesi operative e finanziarie sulle stime e assunzioni chiave, e spiegare:
  - se e quando prevedono di ritornare a livelli pre-crisi di flussi realistici di cassa; e
  - l'orizzonte temporale utilizzato in relazione agli scenari post COVID-19.

## IFRS 9 ed IFRS 7: strumenti finanziari

Gli emittenti devono valutare adeguatamente i rischi di liquidità generali valide per tutti gli emittenti e perciò:

- predisporre note in relazione ai rischi derivanti dagli strumenti finanziari e in particolare legati ai rischi di liquidità e alla sensibilità ai rischi di mercato;
- dare evidenza di nuovi rischi finanziari;
- illustrare in che modo sono emersi e come sono gestiti, descrivendo la concentrazione dei rischi finanziari sia in termini qualitativi che quantitativi;
- Per quanto riguarda i rischi di liquidità, analisi della anzianità delle passività finanziarie e delle attività finanziarie usate per gestire il rischio di liquidità;
- Fornire informazioni sugli accordi assunti come supply chain financing, e reverse factoring e sulle agevolazioni e moratorie governative di cui si è beneficiato.

In termini di condizioni specifiche per banche e istituti finanziari, si tratta principalmente di indicazioni legate ai calcoli delle perdite su crediti attese, e alla

considerazione in tal senso di tutte le informazioni ragionevoli e documentabili di eventi passati, condizioni attuali e previsioni come richieste dal paragrafo 5.5.17 dell'IFRS 9.

Inoltre l'Autorità evidenzia l'importanza delle assunzioni alla base di tali calcoli, e che nei casi di rettifiche post-model, è necessario fornire indicazioni su motivazioni e metodologie utilizzate per gli aggiustamenti, il loro impatto sulle perdite su crediti attese e sui rischi specifici che tali aggiustamenti vogliono indirizzare.

Gli istituti finanziari dovranno inoltre:

- Spiegare le modifiche agli accantonamenti per perdite per classe di strumento finanziario, con confronto al periodo precedente (ad esempio quelle dovute alla moratoria dei pagamenti).
- Spiegare l'esposizione a rischio su crediti e la concentrazione;
- In che modo supportano le misure di sostegno ai mutuatari, e l'effetto sul bilancio; e in che misura tali misure hanno avuto effetto sul SICR.

## IFRS 16 Leases

La raccomandazione si riferisce all'emendamento al principio con effetti sui locatori; ma per i locatari, che hanno concesso tali moratorie, sono richieste informazioni sui rischi che le attuali condizioni di mercato possano rappresentare modifiche significative al valore dei beni oggetto di leasing.

## Informazioni non finanziarie

La sezione 2 del Public Statement tratta delle informazioni non finanziarie, e su come la pandemia possa aver generato impatti su tali aspetti, in particolare quelli di tipo sociale e di lavoro, di modelli di business e creazione del valore, e sui rischi relativi al cambiamento climatico.

Gli emittenti devono illustrare il modello di business adottato, e fornire la definizione adottata e il framework informativo applicato che da tale definizione.

## LAP

La sezione 3 del public statement riguarda gli indicatori alternativi di performance "lap"; nel documento si richiama l'attenzione sull'applicazione delle Linee guida Esma in materia di Indicatori alternativi di performance (*Alternative Performance Measures - Apm*) e sul documento "Q&A" aggiornato dall'Esma nel mese di aprile 2020 in riferimento all'utilizzo delle Apm nel contesto della pandemia di COVID-19 (17 Aprile 2020 | ESMA32-51-370).



# AMMORTAMENTI: MODIFICA DEL METODO E SOSPENSIONE

## Modifica del metodo di ammortamento

Nel mese di luglio 2020 l'OIC ha messo in consultazione la bozza di comunicazione *“Modifica del metodo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali”*.

La comunicazione trae origine da una richiesta di chiarimento in merito all'applicazione del criterio di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali secondo le previsioni dell'OIC 16 *“Immobilizzazioni Materiali”* e dell'OIC 24 *“Immobilizzazioni Immateriali”* nel contesto della pandemia da COVID-19.

E' stato chiesto se per effetto del lock-down, che ha limitato l'uso delle immobilizzazioni, una società possa modificare il metodo di ammortamento passando dal metodo a quote costanti al metodo per unità di prodotto.

Infatti la maggior parte delle imprese appartenenti a settori diversi da quelli che forniscono servizi essenziali hanno sospeso e/o subito un forte calo della propria produzione di beni e servizi.

Si è posto quindi il problema se il metodo di ammortamento per unità di prodotto possa essere più rappresentativo della residua possibilità di utilizzazione di un'immobilizzazione, in quanto si sono verificati fattori (i.e. lock-down) che hanno ridotto e/o sospeso l'utilizzo del bene nella prima parte del 2020 e probabilmente anche nella fase di ripresa la produzione di beni e servizi non ritornerà immediatamente ai livelli ante lock-down.

La Fondazione osserva che «la pandemia da COVID-19, in quanto fattore non prevedibile ed estraneo alla dinamica aziendale, potrebbe aver provocato un utilizzo delle immobilizzazioni soggette ad ammortamento del tutto diverso dal passato. I parametri che inizialmente avevano concorso a determinare la metodologia di ammortamento: uso del bene, vita utile e altri potrebbero aver subito una radicale modificazione.»

E pertanto, conclude nella bozza di consultazione, «si può affermare, in linea generale e fatte salve le singole specificità, che gli effetti della pandemia sull'operatività delle imprese possono rappresentare un valido motivo di riflessione sull'adeguatezza del modello contabile di ammortamento in precedenza utilizzato a rappresentare correttamente i risultati economici e patrimoniali dell'esercizio in corso».

Il metodo di ammortamento prescelto è riesaminato qualora non più rispondente alle condizioni originarie previste nel piano di ammortamento. Il cambiamento di metodo di ammortamento rappresenta una modifica di stima contabile ai sensi dell'OIC 29 ed è quindi contabilizzato prospetticamente. Nel caso specifico di passaggio dal metodo di ammortamento a quote costanti al metodo per unità di prodotto, la società procederà nel seguente modo a:

- a) stimare la capacità produttiva residua dell'immobilizzazione alla data del cambiamento di metodo di ammortamento;
- b) determinare le quantità prodotte nell'esercizio dalla data del cambiamento di metodo di ammortamento;
- c) calcolare la quota di ammortamento da imputare a conto economico moltiplicando il rapporto tra b) ed a) per il valore contabile dell'immobilizzazione (valore originario al netto degli ammortamenti ed eventuali svalutazioni fino a quel momento effettuati) al tempo di tale cambiamento.

Inoltre, a prescindere dal cambiamento di metodo di ammortamento utilizzato, gli effetti della pandemia potrebbero indurre a riconsiderare se sono intervenute modifiche importanti sulla vita utile residua dell'immobilizzazione.



## Sospensione degli ammortamenti

In sede di conversione del Decreto Agosto (si tratta della L. 126/2020, che ha convertito il D.L. 104/2020), è stata introdotta una previsione finalizzata a mitigare gli effetti economici sui bilanci di esercizio 2020 che permette di sospendere parzialmente o integralmente le quote di ammortamento dei beni strumentali. La disposizione che vale solo per i bilanci preparati secondo i principi contabili italiani OIC è contenuta nei commi da 7-bis a 7-quinquies dell'[articolo 60 D.L. 104/2020](#), nella versione risultante a seguito della conversione.


In particolare, il comma 7-bis consente di non effettuare fino al 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, in deroga al principio di sistematicità degli ammortamenti stabilito all'[articolo 2426, primo comma, numero 2\), cod. civ.](#)

Tale quota viene rinviata all'esercizio successivo, con la conseguenza che il piano di ammortamento viene allungato di un anno.

Per impedire che l'utile figurativo che eventualmente viene a manifestarsi possa essere distribuito ai soci, il successivo [comma 7-ter](#) impone di vincolare il corrispondente importo ad una riserva indisponibile che deve essere:

- costituita prima di tutto con l'utile d'esercizio maturato;
- in caso di **incapienza dell'utile di esercizio questo** (situazione che si genera nel momento in cui la sospensione dell'ammortamento ha corretto una potenziale perdita di esercizio) il vincolo si attua per il tramite di una **riserva** (di utili ovvero di capitale);
- nel caso di incapienza delle riserve il vincolo opera sugli **utili** che verranno conseguiti in **futuro**.

Nonostante la quota di ammortamento non venga stanziata a conto economico, il legislatore offre comunque la possibilità di computarne la **deduzione** in via extra contabile, ossia tramite una variazione diminutiva da far valere in sede dichiarativa, valevole tanto ai fini dell'imposta sul reddito, quanto ai fini Irap.



# DEROGA ALLA CONTINUITÀ AZIENDALE: DOCUMENTI INTERPRETATIVI OIC 6 E OIC 8

Nel corso del mese di giugno 2020 l'OIC ha pubblicato il Documento Interpretativo n.6 “Decreto Legge 8 aprile 2020, n.23 - Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio”. Il documento è entrato in vigore al momento della sua pubblicazione e lo resterà fino a quando la norma in oggetto sarà applicabile. A tal proposito, la norma che era stata introdotta dal Decreto Liquidità, articolo 7, è stata successivamente aggiornata e modificata con il Decreto Rilancio, articolo 38 quater, per la sua applicazione ai bilanci dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020. A seguito della nuova formulazione della deroga, l'OIC ha pubblicato nel novembre 2020 in consultazione la bozza del Documento Interpretativo n. 8 Legge 17 luglio 2020, n.77 “Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio”.

Con la bozza del documento interpretativo n.8 si specifica che la deroga alla continuità si applica alle società che redigono il bilancio d'esercizio in base alle disposizioni del codice civile e si applica altresì alle società tenute a redigere il bilancio consolidato in base al D. Lgs. 127. La deroga prevista dalla norma si applica ai bilanci d'esercizio chiusi successivamente al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 30 giugno 2020) e ai bilanci in corso al 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 31 dicembre 2020 oppure al 30 giugno 2021).

Nei bilanci degli esercizi chiusi in data successiva al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 e nei bilanci degli esercizi in corso al 31 dicembre 2020 la società può avvalersi della deroga:

- se nell'ultimo bilancio approvato (ad esempio chiuso al 30 giugno 2019, al 31 dicembre 2019 ovvero al 30 giugno 2020) la valutazione delle voci è stata fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività in applicazione dei paragrafi 21 o 22 dell'OIC 11.
- Può inoltre avvalersi della deroga qualora nel predisporre il bilancio dell'esercizio precedente la società si sia avvalsa della deroga prevista dal comma 1 dell'articolo 38-quater della Legge 17 luglio 2020 n. 77 o della deroga prevista dalla precedente norma art.7 legge n. 40 conversione decreto liquidità.

Nella tabella sottostante il raffronto tra le due norme.

Art.7 D. Liquidità	Art.38 quater D. Rilancio
<p>Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'art.2423 bis, comma primo, n. 1 del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all'art.106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche della legge del 24 aprile 2020, n. 27. Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.</p>	<p>Nella predisposizione dei bilanci il cui esercizio e' stato chiuso entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all' art. 2423-bis, primo comma, numero 1 del codice civile è effettuata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'art.2427, primo comma, numero 1 del codice civile. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze concernenti gli eventi successivi, nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.</p>
<p>Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati. All'art.106, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modifiche, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, infine, il seguente periodo: è facoltà delle società cooperative che applicano l'art. 2540 del codice civile di convocare l'Assemblea generale dei soci delegati entro il 30 settembre 2020.</p>	<p>Nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'art. 2423-bis, primo comma, numero 1, del codice civile può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'art. 2427, primo comma, numero 1 del codice civile anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze derivanti dagli eventi successivi, nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.</p>
	<p>L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è limitata ai soli fini civilistici.</p>



# IFRIC: PAGAMENTO DEI DIRITTI DI TRASFERIMENTO DEI GIOCATORI

Nel mese di giugno 2020 l'IFRS Interpretations Committee (IFRIC) ha esaminato un quesito in merito ad una richiesta ricevuta e discussa nel mese di novembre 2019. Il caso esaminato era stato posto da una società di calcio (la società) che trasferiva un giocatore ad un'altra società (ricevente).

Quando la società aveva reclutato il giocatore, lo aveva registrato in un Sistema elettronico di trasferimento. La Registrazione significa che il giocatore non poteva giocare per altri club, e richiedeva inoltre che la società avesse sottoscritto con il calciatore un contratto di impiego che gli impedisse di lasciare la squadra senza un accordo bilaterale. L'insieme di contratto di impiego e registrazione nel sistema elettronico sono definiti come un «registration right».

La società aveva iscritto i costi sostenuti per ottenere il «registration right» nelle attività immateriali ai sensi dello IAS 38. La società ha utilizzato il calciatore in diverse partite e poi potenzialmente lo trasferisce ad un'altra squadra e considera queste attività come caratteristiche.

La società e la ricevente stipulano un accordo di trasferimento in cui la società riceve un pagamento dalla ricevente. Tale pagamento compensa la società per liberare il calciatore dal contratto di impiego, solamente la registrazione sul Sistema elettronico invece non viene trasferita alla ricevente, ma legalmente è estinta quando la ricevente registra il giocatore e ottiene un nuovo diritto.

La società storna il suo immateriale quando la ricevente registra il giocatore nel Sistema elettronico.

Nella risposta, l'IFRIC ha considerato che la società aveva iscritto il registration right nelle attività immateriali, e ha pertanto concluso che, per il caso esposto, la società riconosce il pagamento di trasferimento ricevuto come parte dell'Utile o Perdita da cession del registration right applicando il paragrafo 113 dello IAS 38.

L'IFRIC ha anche valutato che ci possono essere casi in cui i registration rights associati con alcuni giocatori rispettano la definizione di rimanenze dello IAS 2. In tali circostanze, la società dovrebbe applicare lo IFRS 15 alla contabilizzazione del pagamento ricevuto per il trasferimento.

Del registration right associato con alcuni giocatori dipende dal rispetto della definizione se

- a) il club prevede di sviluppare e trasferire il giocatore prima della fine del contratto di impiego e
- b) Lo sviluppo e il trasferimento dei giocatori fa parte delle attività ordinarie del club stesso.

Tuttavia, il diritto di registrazione potrebbe soddisfare la seguente descrizione che fa parte della definizione di rimanenze dello IAS 2: "In fase di sviluppo per ... vendita [nel normale svolgimento dell'attività]" fintanto che l'entità intende vendere il diritto. Inoltre, il fatto che una terza parte possa avere la necessità di approvare la vendita di un'attività prima che sia completata non si traduce da sola nel fatto che tale risorsa non soddisfa la definizione di rimanenze.

## **Ammortamenti dei diritti alle prestazioni: aspetti contabili**



I diritti alle prestazioni dei calciatori professionisti sono iscritti come asset nello stato patrimoniale, a decorrere dalla data di sottoscrizione degli accordi tra la squadra cedente, la squadra che acquisisce il diritto ed il calciatore al quale si riferisce il diritto di utilizzazione delle prestazioni sportive. L'iscrizione in bilancio avviene al costo di acquisizione, comprensivo di eventuali oneri accessori di diretta imputazione.

L'ammortamento dei diritti alle prestazioni dei calciatori è effettuato pro-rata temporis in base alla durata dei suddetti contratti che vengono depositati in Lega Nazionale Professionisti Serie A. Nel caso in cui, in costanza di contratto, venga ottenuto un prolungamento della durata dell'utilizzo del diritto alla prestazione del calciatore, la Società ricalcola il valore pro rata temporis delle quote di ammortamento partendo dal valore netto contabile alla data di rinnovo. L'eventuale costo di intermediazione, non condizionato, sostenuto per ottenere il prolungamento della durata contrattuale costituirà, come richiesto dalle raccomandazioni della UEFA, un onere accessorio da capitalizzare alla data di rinnovo e verrà ammortizzato per la stessa durata e nelle stesse modalità del diritto al quale si riferisce.



# PUBBLICAZIONI IFRS BDO

Di seguito alcune delle recenti pubblicazioni disponibili per il download nel sito BDO dedicato alle tematiche IFRS  
<https://www.bdo.global/en-gb/microsites/ifrs/ifrs-reporting>



# THEORY AND PRACTICE IN ACCOUNTING, AUDITING AND RISK MANAGEMENT

La Collana *Theory and practice in accounting, auditing and risk management* si pone come obiettivo quello di creare un dialogo tra la ricerca accademica e la prassi professionale esplorando temi, paradigmi e prospettive in accounting, auditing e risk management.

La Collana editoriale edita da Franco Angeli e in collaborazione con la rivista Financial Reporting è supportata da BDO Italia comprende i seguenti volumi:

- *Implicazioni teoriche ed empiriche del nuovo principio contabile IFRS 16 sul leasing* di M. Cordazzo, P. Rossi, L. Lubian
- *L'informativa non finanziaria dopo il D.lgs. 254/2016: evoluzione della normativa e implicazioni nelle pratiche aziendali* di M. Cordazzo, G. Marzo
- *La valutazione dell'avviamento negli IFRS: il caso del Gruppo Ferrovie dello Stato* di M. D'Orlano, A. Gabrielli, G. Greco, R. Mannozi, F. Pica
- *Gli strumenti finanziari in bilancio secondo l'IFRS 9: implicazioni teoriche ed empiriche* di C. Marcon

Il Comitato editoriale, oltre agli Editor Stefano Bianchi (BDO Italia) e Michela Cordazzo (Università Ca' Foscari), vede la partecipazione di Francesco Avallone (Università di Genova), Giulio Greco (Università di Pisa), Giuseppe Marzo (Università di Ferrara), Marco Maria Mattei (Università di Bologna), Marco Mongiello (University of Surrey) e Marco Santi (Dottore Commercialista).



## Contatti:

BDO Italia S.p.A.

[financialreportingstandards.helpdesk@bdo.it](mailto:financialreportingstandards.helpdesk@bdo.it)

Viale Abruzzi, 94

20131 Milano

Tel: 02 58 20 1

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di revisione e consulenza aziendale con più di 91.000 professionisti altamente qualificati in più di 167 paesi. In Italia BDO è presente con oltre 900 professionisti e 18 uffici, una struttura integrata e capillare che garantisce la copertura del territorio nazionale.

L' Accounting Bulletin viene pubblicato con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito contabile. Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata l'11 dicembre 2020.

[www.bdo.it](http://www.bdo.it)



BDO Italia S.p.A., società per azioni italiana, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2020 BDO (Italia) – Accounting Bulletin - Tutti i diritti riservati.